



TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

Sezione Lavoro

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice dott. Cinzia Soffientini, nella causa civile avente ad oggetto: provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.04.12, ha pronunciato la seguente

ordinanza

Presupposti necessari per l'accoglimento della domanda cautelare sono, da un lato, l'accertamento della esistenza del *fumus boni iuris*, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere e, dall'altro, la sussistenza del c.d. *periculum in mora* e dunque la fondata previsione di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.

L'eccezionalità dello strumento cautelare rispetto al rito ordinario (con l'inevitabile compromissione del diritto di difesa insito nella celerità e sommarietà degli accertamenti espletati) impone al Giudice una valutazione particolarmente rigorosa in ordine alla sussistenza del requisito, che esige un apprezzamento puntuale.

Il *periculum in mora*, dunque, va ravvisato non nel caso di una qualsiasi violazione di diritti del lavoratore, ma solo nel caso in cui tale lesione, in sé, ovvero in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002; Trib. Rimini 24.03.2007).

Secondo gli ordinari principi (art. 2697 C.C.), grava sulla ricorrente l'onere di provare il rischio di un "pregiudizio imminente ed irreparabile" a tale categoria di diritti e deve trattarsi di prova concreta.

Naturalmente, deve trattarsi della prova concreta (pure tenuto conto del fatto che si tratta di fase cautelare) della minaccia di un pregiudizio ulteriore (che non possa trovare ristoro all'esito di un giudizio ordinario), produttivo altresì di un

danno irreparabile.

Orbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi che parte ricorrente nulla deduce (né, conseguentemente, prova) circa il concreto pregiudizio che le deriva dal comportamento dell'amministrazione resistente.

In particolare, si deve evidenziare che la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato non rappresenta di per sé un danno – con le caratteristiche sopra dedotte, posto che parte ricorrente potrebbe comunque essere destinataria, per esempio, di un contratto a termine idoneo ad evitare il pregiudizio irreparabile di cui sopra.

Il ricorso va, pertanto, respinto rimettendosi le spese della presente fase cautelare al giudizio di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Rimette le spese alla definizione del giudizio di merito.
Provvede con separato decreto per la prosecuzione del giudizio.

Palermo, 16.04.12

Il Giudice

Cinzia Soffiantini

